

Allegato B: Valutazione e certificazione degli apprendimenti nei percorsi d'istruzione di primo livello

La valutazione degli apprendimenti si effettua sulla base del PFI e ha come oggetto la verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli adulti in relazione ai risultati attesi al termine del periodo didattico a cui essa si riferisce.

Il processo di valutazione, che persegue l'obiettivo di valorizzare e riconoscere le competenze comunque acquisite dallo studente, è effettuato dal Consiglio di classe del livello e del periodo didattico interessato; il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da tutti i docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal piano di studio di cui all'allegato A al Regolamento.

Il Documento di valutazione è predisposto dalla singola istituzione scolastica, anche sulla base di linee condivise nell'ambito della Rete provinciale per l'educazione degli adulti al fine di favorire l'adozione di un modello condiviso ; in ogni caso esso dovrà contenere i seguenti elementi minimi: i dati identificativi dell'istituzione scolastica, i dati identificativi dello studente, la verifica del requisito della frequenza e l'eventuale ammissione con deroga, la valutazione delle aree disciplinari e della capacità relazionale espresse mediante l'attribuzione di giudizi sintetici, il giudizio complessivo di ammissione, la firma del dirigente scolastico.

In merito alla frequenza, per l'ammissione allo scrutinio, a norma del Regolamento, è richiesta la frequenza del 70 % del monte ore annuale individuale riportato nel PFI, monte ore calcolato sulla base delle attività didattiche da frequentare, tenuto conto dei crediti riconosciuti. A tal fine nel corso delle attività di accoglienza la scuola avrà cura di accertare il possesso di competenze riconoscibili, anche riferibili a singole UdA, in modo da rendere più agevole e il più sostenibile possibile il percorso residuo da frequentare. Questa attenzione diventa ancora più rilevante nel caso di iscrizione in fase avanzata dell'anno scolastico (mesi di novembre dicembre). In questi casi nella formulazione del PFI sarà necessario prestare particolare attenzione alla sostenibilità del percorso. E', infatti, del tutto evidente che in presenza di un'iscrizione molto tardiva si possono prospettare due situazioni tipo: l'adulto può vantare un discreto numero di crediti e allora il monte ore da frequentare (rispetto alle 441 ore canoniche) si riduce sensibilmente e diventa sostenibile in relazione ai mesi di scuola che mancano per la fine dell'anno scolastico; l'adulto non ha crediti o non ne ha in misura sufficiente e allora si avrà cura di chiarire nel PFI che la frequenza delle attività didattiche è finalizzata al solo conseguimento di crediti da far valere nell'anno scolastico successivo.

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale esse sono espresse con l'attribuzione di giudizi sintetici decrescenti ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente, con riferimento alle aree di apprendimento di cui all'allegato A del DPP 18 dicembre 2015, n. 20. L'intero percorso di valutazione si riassume in un giudizio di ammissione complessivo, che tiene conto sia delle valutazioni attribuite alle aree disciplinari sia della valutazione attribuita alla capacità relazionale.

Il giudizio di ammissione si esprime con un giudizio analitico e si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico complessivo, utilizzando i livelli ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente. Qualora il giudizio complessivo risulti non sufficiente il Consiglio di classe non ammette lo studente all'esame di Stato e, ove ne ricorrano le condizioni, gli riconosce eventuali crediti sulla base delle competenze acquisite in esito al percorso frequentato. (Allegato D 9)

Per quanto attiene ai percorsi alfabetizzazione essi sono rivolti alle persone adulte prive della certificazione conclusiva della scuola primaria; si tratta di persone che possono essere in condizioni molto diverse: dall'analfabetismo fino a persone che hanno conseguito titoli di studio anche elevati

nel proprio paese di origine, comunque tutti bisognosi di apprendere la lingua italiana . Il percorso di accoglienza, propedeutico alla definizione del PFI, si articola in due fasi.

Fase di accoglienza

A seguito del colloquio conoscitivo viene somministrato un test di ingresso di conoscenza della lingua italiana che valuti, a diversi livelli, la padronanza della lingua. Il colloquio e il test prendono in esame le conoscenze relative alle abilità di ascolto, lettura, interazione scritta e orale, produzione scritta e orale (come da quadro riportato di seguito). Sulla base degli elementi emersi viene definito l'inserimento in un gruppo di apprendimento di livello che consenta ulteriori osservazioni ai fini della definizione del PFI. Quest'ultimo verrà validato dalla commissione di istituto del primo ciclo entro i due mesi previsti dall'iscrizione del corsista.

Bilancio di competenze

Il bilancio di competenze raccoglie gli elementi indispensabili per la definizione del PFI in ordine alle abilità nei vari ambiti, con corrispondente monte ore, relativamente al livello A1 o A2. L'articolazione dell'orario complessivo e la declinazione dei risultati di apprendimento viene precisata secondo il Quadro Europeo di riferimento per le lingue. I risultati di apprendimento al termine dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana sono declinati in competenze, conoscenze e abilità per i seguenti ambiti: comprensione orale, comprensione scritta, interazione orale e scritta, produzione orale e scritta.(Allegato D 2b)

Per quanto attiene al rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine dei relativi percorsi si fa riferimento ai seguenti modelli:

- a) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: allegato D8; nel caso di adulti stranieri analfabeti, con un livello di competenza nella lingua italiana inferiore anche al livello A1, al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
- b) Percorsi d'istruzione di primo livello: agli studenti che superano le prove d'esame viene rilasciata la prevista certificazione delle competenze utilizzando il modello approvato con la deliberazione della giunta provinciale n. 670, del 27 aprile 2015.